



MODIFICHE AL CODICE DELLA PROPRIETA' INDUSTRIALE, DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
10 FEBBRAIO 2005, N. 30

Art. 17

Termine di presentazione dell'istanza di reintegrazione

All'articolo 193, comma 2, del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) il primo periodo e' sostituito dal seguente: «Entro un anno dalla data di scadenza del termine non osservato di cui al comma 1 deve essere compiuto l'atto omesso e deve essere presentata, nel medesimo termine a pena di irricevibilita', l'istanza di reintegrazione con l'indicazione dei fatti e delle giustificazioni e con allegata la documentazione idonea»;
- b) il secondo periodo e' soppresso.

Versione in vigore dal 8 agosto 2023 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Modifiche al codice della proprieta' industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30
Estremi	Legge 24 luglio 2023, n. 102
Capo	II — Semplificazione amministrativa e digitalizzazione delle procedure
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 8 agosto 2023

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/modifiche-al-codice-della-proprieta-industriale-di-cui-al-decreto/art-17-termini-di-presentazione-dell-istanza-di-reintegrazione>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it